NORME SULLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

Art. 3

Uffici di requisizione presso i Ministeri della marina e delle comunicazioni

Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della marina e delle comunicazioni, relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del momento, ed osservando le disposizioni dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti si consulteranno preventivamente con le amministrazioni interessate, le quali potranno, a questo fine, designare un loro rappresentante.

Gli uffici stessi provvedono anche al pagamento delle indennita' relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.

Versione in vigore dal 22 agosto 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Estremi	Legge 13 luglio 1939, n. 1154
Capo	I — Requisizione e sue varie forme - disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-requisizione-del-naviglio-mercantile/art-3-uffici-di-requisizione-presso-i-ministeri-della-marina-e-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it